

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996. – Art. 1

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Emolumenti dei Consiglieri regionali ⁽⁴⁾.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

| | Indennità di carica al lordo euro | Indennità di funzione al lordo euro | Spese di esercizio del mandato euro | Totale euro |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale | 5.100,00 | 2.700,00 | 6.000,00 | 13.800,00 |
| Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori | 5.100,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 13.100,00 |
| Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare | 5.100,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 12.600,00 |
| Consigliere regionale | 5.100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.100,00 |

⁽⁵⁾

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;

c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di Consigliere regionale.**

d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

(5) Per l'operatività della trattenuta sull'indennità mensile di carica di cui al presente comma, vedi l'art. 6, L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

(...)